

sottoporre detti diritti a limiti giustificati dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, perché non resti lesa la sostanza dei diritti stessi. Non si possono comunque

estendere le garanzie summenzionate alla protezione di semplici interessi o possibilità d'indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell'essenza stessa dell'attività economica.

Nella causa 4-73,

J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, società in accomandita semplice, con sede in Darmstadt, con l'avv. Manfred Lütkehaus, del foro di Essen, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. André Elvinger, 84, Grand-Rue,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Dieter Oldekop, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal,

convenuta,

e

RUHRKOHLE AKTIENGESELLSCHAFT, società per azioni, con sede in Essen, nonché

RUHRKOHLE VERKAUFS-GESELLSCHAFT MBH, società a responsabilità limitata, con sede in Essen,

rappresentata dall'avv. Otfried Lieberknecht, del foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Alex Bonn, 22, Côte d'Eich,

intervenienti a sostegno della convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1972, relativa all'autorizzazione di nuove norme di vendita della Ruhrkohle AG,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; P. Pescatore (relatore), H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

In forza del § 12, secondo capoverso, della convenzione sulle disposizioni transitorie, allegata al trattato CECA, e dell'art. 3 della decisione dell'Alta Autorità 11 luglio 1953, n. 37, relativa alla data di entrata in vigore dei divieti previsti in materia di intese dall'art. 65 del trattato (GU pag. 153), l'Alta Autorità, nel maggio 1954, comunicava alle società minerarie del bacino della Ruhr di non poter autorizzare il mantenimento dello statu quo relativo all'organizzazione centrale di vendita del carbone «*Gemeinschaftsorganisation Ruhrkohle GmbH*» (Georg), istituita prima dell'instaurazione del mercato comune del carbone.

Con decisioni 15 febbraio 1956, nn. 5 (GU pag. 29), 6 (GU pag. 43) e 7 (GU pag. 56), l'Alta Autorità autorizzava, a determinate condizioni, la vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr, raggruppate in seno ai tre uffici di vendita «*Geitling*», «*Präsident*» e «*Mausegatt*».

La disciplina commerciale, autorizzata in tale occasione dall'Alta Autorità, stabiliva, fra l'altro, le condizioni per essere ammessi, come commercianti all'ingrosso di prima mano, all'approvvigionamento diretto presso un ufficio di vendita. Per poter essere ammesso all'acquisto diretto, il commerciante doveva non soltanto possedere i requisiti normali del grossista (solvibilità, sede nella zona di vendita, possibilità di magazzino, conoscenza del mercato e dei prodotti,

vasta clientela, estesa gamma delle categorie e pezzature esitate), ma anche aver smerciato, nel corso dell'anno carboniero precedente,

- a) nel mercato comune, un minimo di 75 000 tonnellate di combustibili provenienti dai bacini produttori della Comunità,
- b) di cui un minimo di 40 000 tonnellate nella zona di vendita nella quale intendeva essere ammesso ad operare,
- c) di cui un minimo di 12 500 tonnellate acquistate presso l'ufficio di vendita considerato.

In deroga a tali condizioni, venivano altresì ammessi all'acquisto diretto presso gli uffici di vendita, nel corso di un periodo transitorio — in origine fissato al 31 marzo 1957 e prorogato in seguito al 1° luglio 1957 con decisioni dell'Alta Autorità 1° aprile 1957, nn. 10 (GU pag. 159), 11 (GU pag. 160) e 12 (GU pag. 161) — i grossisti che, pur non rispondendo ai criteri quantitativi stabiliti, erano stati riforniti quali commercianti all'ingrosso di prima mano nel corso dell'anno carboniero precedente, o che potevano comprovare di aver soddisfatto alle condizioni prescritte, per detto anno, per l'approvvigionamento quali commercianti all'ingrosso di prima mano (smercio annuo di 6 000 tonnellate di carbone della Ruhr).

Un ricorso per l'annullamento della decisione n. 5/56, intentato dall'ufficio di vendita «*Geitling*», veniva respinto dalla Corte con sentenza 20 marzo 1957 (causa 2-56, Raccolta 1957, pag. 11).

Con decisioni dell'Alta Autorità 26 luglio 1957, nn. 16 (GU pag. 319), 17 (GU pag. 330) e 18 (GU pag. 341), venivano completate e modificate le decisioni 15 febbraio 1956, nn. 5, 6 e 7, relative all'autorizzazione della vendita in comune

di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr.

Per quanto riguarda l'ammissione all'approvvigionamento di prima mano, i limiti di tonnellaggio prescritti venivano ridotti rispettivamente da 75 000 a 60 000 tonnellate, da 40 000 a 30 000 tonnellate e da 12 500 a 9 000 tonnellate.

Con decisioni dell'Alta Autorità nn. 16/57, 17/57 e 18/57 veniva a cadere il regime di favore di cui si erano giovati i «vecchi» commercianti all'ingrosso. Di conseguenza, nel settembre 1957 i tre uffici di vendita del carbone della Ruhr comunicavano alla ditta Nold che, a decorrere dal 1° ottobre 1957, non avrebbero più potuto rifornirla come commerciante all'ingrosso di prima mano.

Su ricorso della ditta Nold, la Corte, con sentenza 20 marzo 1959 (causa 18-57, Raccolta 1959, pag. 89) annullava, per difetto di motivazione, le disposizioni delle decisioni nn. 16, 17 e 18/57, relative alle condizioni di ammissione all'acquisto diretto.

Con decisioni dell'Alta Autorità 18 febbraio 1959, n. 17 (relativa alla proroga delle autorizzazioni concernenti le organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr; GU pag. 279) e 17 giugno 1959, n. 36 (che abroga e completa parzialmente la decisione n. 17/59, relativa alla disciplina commerciale degli uffici di vendita del carbone della Ruhr; GU pag. 736), per l'ammissione dei grossisti al commercio di prima mano veniva abolita la condizione dell'esito nel mercato comune di 60 000 tonnellate di carbone provenienti dai bacini produttori della Comunità, e venivano ridotti, rispettivamente, da 30 000 a 20 000 tonnellate annue, il criterio di esito del carbone della Comunità nell'ambito della zona di vendita, e da 9 000 a 6 000 tonnellate il criterio di esito, nella stessa zona di vendita, del carbone di un determinato ufficio di vendita.

Con sentenza della Corte 15 luglio 1960 (cause riunite 36, 37, 38 e 40-59, Raccolta 1960, pag. 827), su ricorso proposto dai tre uffici di vendita delle società minerarie del bacino della Ruhr, nonché

dalla ditta Nold, veniva annullata la parte essenziale della decisione n. 36/59.

Con decisione dell'Alta Autorità 22 giugno 1960, n. 16 (relativa al rifiuto dell'autorizzazione di vendita in comune da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr; GU pag. 1014), veniva negata l'autorizzazione ad un sistema di vendita unico comprendente quasi tutte le società minerarie del bacino della Ruhr, in sostituzione del sistema di vendita tramite tre uffici autonomi.

Con sentenza 18 maggio 1962 (causa 13-60, Raccolta 1962, pag. 165), la Corte respingeva il ricorso proposto avverso tale decisione dagli uffici di vendita.

Con decisione 8 febbraio 1961, n. 3 che modifica la decisione n. 17/59 (a sua volta già modificata dalla decisione n. 36/59) relativamente alla disciplina commerciale degli uffici di vendita del carbone della Ruhr; GU pag. 413), l'Alta Autorità autorizzava gli uffici di vendita del carbone della Ruhr a subordinare il rifornimento diretto di commercianti di carbone all'ingrosso al solo criterio quantitativo di esito, all'interno del mercato comune, nel corso dell'anno carbonifero precedente, di almeno 6 000 tonnellate di combustibili provenienti dall'ufficio di vendita presso il quale il grossista è ammesso.

Con decisioni 20 marzo 1963, n. 5 (GU pag. 1173) e n. 6 (GU pag. 1191), l'Alta Autorità autorizzava la vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate negli uffici di vendita «Geitling» e «Präsident», salve restando, relativamente alla disciplina commerciale, le condizioni di ammissione cui era subordinato l'approvvigionamento diretto dei commercianti di carbone all'ingrosso.

Un ricorso proposto dal Regno dei Paesi Bassi avverso tali decisioni, veniva respinto, nella parte essenziale, con sentenza della Corte 15 luglio 1964 (causa 66-63, Raccolta 1964, pag. 1035).

Con decisione 27 novembre 1969 (avente ad oggetto l'autorizzazione della fusione delle società minerarie del bacino della

Ruhr mediante l'apporto del patrimonio minerario dalla Ruhrkohle AG), la Commissione delle Comunità europee, a norma dell'art. 66, n. 2, del trattato CEECA, autorizzava la fusione delle società minerarie del bacino della Ruhr in una sola società, la Ruhrkohle AG, cui veniva fatto obbligo di sottoporre all'autorizzazione della stessa Commissione qualsiasi modifica delle proprie norme di vendita.

In pari data, il 27 novembre 1969, la Commissione adottava due decisioni (GU n. L 304, pagg. 11 e 12) aventi ad oggetto la revoca, con effetto dal 31 dicembre 1969, delle decisioni nn. 5/63 e 6/63.

Con decisione 21 dicembre 1972 (relativa all'autorizzazione di nuove norme di vendita della Ruhrkohle AG; GU 1973, n. L 120, pag. 14), essa autorizzava una disciplina commerciale che, considerata rispetto alla situazione in atto, comportava essenzialmente le seguenti modifiche:

- a) mentre fino a quel momento un grossista veniva ammesso all'acquisto diretto soltanto se nell'anno carboniero precedente aveva venduto un quantitativo minimo di 6 000 tonnellate di carbone della Ruhr nel mercato comune, a tale condizione si sostituisce un contratto biennale che prevede un quantitativo minimo di 6 000 tonnellate annue di prodotti della Ruhrkohle AG per l'approvvigionamento delle famiglie e della piccola industria;
- b) per poter approvvigionare i consumatori industriali, il commerciante deve già essere autorizzato a rifornire il settore domestico e la piccola industria;
- c) il criterio stabilito perché un commerciante ammesso ad acquistare direttamente possa rifornire le grandi imprese industriali non è più costituito da un consumo annuo minimo di 30 000 tonnellate di combustibile solido di qualsiasi provenienza, bensì dall'acquisto della stessa quantità di prodotti della Ruhr; e, oltre tale limi-

te, il grossista è autorizzato ad approvvigionare i consumatori soltanto se fornisce determinate prestazioni particolari.

In via transitoria e per il primo anno successivo all'entrata in vigore delle nuove norme di vendita, la Ruhrkohle AG era tuttavia tenuta ad accordare ai commercianti all'ingrosso, che si impegnavano per il quantitativo minimo di 6 000 tonnellate annue destinate al settore domestico ed alla piccola industria, il diritto di restare al di sotto del suddetto minimo nella misura del 15 %.

In data 10 gennaio 1973, la Ruhrkohle-Verkaufs GmbH, organo di vendita della Ruhrkohle AG, trasmetteva ai grossisti di carbone di prima mano e in particolare alla ditta Nold, il testo della nuova disciplina commerciale, autorizzata con decisione della Commissione 21 dicembre 1972 e avente effetto dal 1° gennaio 1973, e comunicava loro che, a decorrere da tale data, le loro relazioni commerciali si sarebbero svolte su tale base.

II — Procedimento

Con ricorso 31 gennaio 1973, la ditta Nold ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1972. La domanda introduttiva era diretta contro la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, e nel contempo avverso le società Ruhrkohle AG e Ruhrkohle-Verkaufs GmbH.

Una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 dicembre 1972, proposta dalla ditta Nold in data 13 febbraio 1973 è stata, a istanza della ricorrente, cancellata dal ruolo della Corte con ordinanza del presidente 14 marzo 1973. È stata riservata la decisione sulle spese.

Nella replica, la ricorrente ha comunicato alla Corte la sua rinuncia alla domanda nei confronti delle società Ruhrkohle AG e Ruhrkohle-Verkaufs GmbH. La Corte, con ordinanza 21 giugno 1973, ha deciso di estromettere queste due società

e di condannare la ricorrente alle spese sostenute dalla stessa nella causa principale e nel procedimento sommario.

La fase scritta nella lite tra la ditta Nold e la Commissione si è svolta secondo il rito.

Con istanza 29 ottobre 1973, la società Ruhrkohle AG e Ruhrkohle-Verkaufs GmbH hanno chiesto di poter intervenire nella causa principale a sostegno della Commissione. La Corte, sentito l'avvocato generale, con ordinanza 21 novembre 1973, ha ammesso l'intervento e si è riservata la decisione sulle spese.

Le intervenienti, in data 28 dicembre 1973, hanno presentato osservazioni scritte a sostegno delle loro conclusioni. La ricorrente ha risposto il 16 gennaio e l'8 febbraio 1974, la convenuta a sua volta in data 8 febbraio 1974.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — I mezzi e gli argomenti della parti

A — Sulla ricevibilità

Le *intervenienti* eccepiscono l'irricevibilità del ricorso per mancanza d'interesse.

Un interesse legittimo della ricorrente può sussistere solo nell'ipotesi in cui il suo ricorso possa conseguire l'effetto di obbligare le intervenienti a persistere nell'approvvigionamento diretto; ma chiaramente tale ipotesi è irrealistica.

Le norme di vendita autorizzate con la decisione impugnata hanno sostituito le norme fino ad allora vigenti; qualora detta decisione venisse annullata, le intervenienti potrebbero quindi effettuare le vendite solo in forza delle norme anteriormente in vigore. Orbene, in conformità a queste ultime, l'approvvigionamento diretto dei grossisti di carbone è sottoposto alla *conditio sine qua non* dell'esito annuale, nel mercato comune, di un minimo di 6 000 tonnellate di combustibili, presupposto che, come la stessa ri-

corrente ha riconosciuto, essa è ben lontana dal soddisfare. Essa non ha quindi, in ogni caso, alcun diritto all'approvvigionamento diretto.

La ricorrente non può trarre alcun diritto, per l'anno 1973, dal fatto ch'essa ha continuato ad essere rifornita direttamente nel 1972, mentre già nel corso dell'anno precedente essa non aveva soddisfatto ai criteri fissati a tal uopo. Siffatto rifornimento diretto trova la sua spiegazione nel fatto che le intervenienti, data l'incertezza circa la questione del se le norme di vendita vigenti fino a quel momento riguardassero la stagione carboniera o l'anno civile, onde favorire le imprese interessate, hanno lasciato trascorrere l'intero anno prima di applicare le norme di vendita relative all'acquisto diretto. La ricorrente, sebbene abbia continuato ad essere rifornita direttamente, ha esitato, nel 1972 solo 700 tonnellate; stando così le cose, l'approvvigionamento diretto non poteva essere ammesso per il futuro, benché le norme di vendita vigenti fino a quel momento avessero continuato a trovare applicazione.

La *ricorrente* contesta che il ricorso sia irricevibile per mancanza d'interesse legittimo.

Nel corso del procedimento sommario, alla ricorrente è stato assicurato ch'essa avrebbe continuato ad essere rifornita come commerciante all'ingrosso di prima mano fino alla decisione della presente causa; essa non ha quindi mai cessato di essere rifornita in tale qualità. Assume scarsa rilevanza, quindi, il problema del se, data e non concessa la validità delle precedenti norme di vendita, essa avrebbe potuto vantare un diritto in merito.

In base alle precedenti norme di vendita dalla Ruhrkohle AG, nessun commerciante veniva automaticamente spogliato della sua qualità di grossista a causa del mancato esito annuale di un minimo di 6 000 tonnellate. Assume scarsa rilevanza il problema del se le società minerarie avrebbero avuto il diritto di non rifornire più oltre la ricorrente come grossista di prima mano, giacché esse non si sono comunque valse di un diritto del genere.

B — *Nel merito*1. *Violazione del principio di non-discriminazione*

La *ricorrente* pone in evidenza il fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in forza delle nuove norme di vendita della Ruhrkohle AG, essa non può più venire considerata come commerciante all'ingrosso di prima mano nell'ambito del mercato carbonifero. Essa è quindi oggetto di una grave discriminazione.

a) Le norme di vendita della Ruhrkohle AG, subordinano le conseguenze, alle condizioni del mercato all'ingrosso, ad una clausola che impone al commerciante l'acquisto annuo di un minimo di 6 000 tonnellate di combustibili destinati all'uso domestico ed alla piccola industria; ora, negli ultimi due anni, la *ricorrente* si è trovata nell'impossibilità di raggiungere il contingente minimo prescritto.

È tuttavia impossibile fargliene carico. Infatti, si possono osservare, negli ultimi anni, modifiche fondamentali nel settore dell'energia: si è registrato un calo continuo nelle vendite di carbone ed è quindi normale che non solo le industrie minerarie, ma anche il commercio all'ingrosso ed al dettaglio ne subiscano i riflessi. In ultima analisi, cionondimeno, la Ruhrkohle AG e la Ruhrkohle-Verkaufs GmbH o le precedenti società di distribuzione del carbone della Ruhr, sono responsabili del fatto che la *ricorrente* non può neppure far fronte all'esito di 6 000 tonnellate annue. In effetti, la Ruhrkohle AG stipula direttamente i contratti aventi ad oggetto le consegne annuali superiori alle 30 000 tonnellate; per questo la *ricorrente*, a causa del trattamento discriminatorio di cui è oggetto è stata messa nell'impossibilità di fornire i quantitativi richiesti ad un importante cliente di vecchia data, la ditta Adam Opel AG, con sede in Rüsselheim. La *ricorrente* ed altri grossisti subiscono pure la concorrenza diretta della Ruhrkohle AG, per il tramite delle sue affiliate. Inoltre, la Ruhrkohle AG e la Ruhrkohle-Verkaufs GmbH offrono determinati combustibili a prezzi

molto inferiori al prezzo di listino ed alcune consociate della Ruhrkohle AG forniscono ad acquirenti nazionali coke di origine belga ad un prezzo di circa DM 90 la tonnellata franco-frontiera; questo prodotto viene anche venduto direttamente per l'uso domestico ed alla piccola industria a prezzi extraconcorrenziali.

b) Secondo la *ricorrente*, la perdita della qualità di negoziante all'ingrosso e della possibilità di rifornirsi direttamente implicherebbe effetti duraturi, in specie nell'ipotesi di mutamenti della domanda di carbone. In proposito è opportuno considerare che il calo delle vendite di carbone destinato ad uso domestico, calo registrato negli ultimi anni, è in gran parte dovuto alle condizioni climatiche piuttosto eccezionali e che, del resto, la situazione delle vendite potrebbe subire radicali mutamenti nell'ipotesi di difficoltà di rifornimento — di natura politica — di petrolio o gas naturale. Ora, accettando le nuove norme di vendita, la *ricorrente* probabilmente non avrebbe mai più la possibilità di acquistare quantitativi più cospicui in quanto, come dettagliante, essa non potrebbe in nessun caso offrire il prodotto alle stesse condizioni dei grossisti e delle ditte che possono usufruire delle forniture dirette o delle affiliate della Ruhrkohle AG e della Ruhrkohle-Verkaufs GmbH. È questa la ragione per cui, con il secondo capo delle sue conclusioni, essa chiede che, perlomeno, le nuove norme di vendita non vengano applicate nei suoi confronti.

c) Non si può costringere la *ricorrente* a far causa comune con altri grossisti, che possono trovarsi in una situazione analoga ed a cumulare i propri acquisti con i loro. Essa non vede perché dovrebbe limitare la propria autonomia onde poter far fronte agli effetti discriminatori delle norme di vendita della Ruhrkohle AG.

Tali norme di vendita, d'altronde, non lasciano intendere che la Ruhrkohle AG sia tenuta a cumulare le vendite dei commercianti disposti a collaborare e non contiene alcun elemento atto a chiarire lo stesso concetto di «collaborazione».

La *convenuta* fa osservare che la discriminazione potrebbe sussistere soltanto nell'ipotesi in cui i commercianti che si trovano in una condizione analoga a quella della ricorrente abbiano ricevuto un trattamento diverso per quanto riguarda l'ammissione all'acquisto diretto; orbene, il nostro caso non rientra in una siffatta ipotesi, in quanto i criteri considerati sono validi uniformemente per tutti i commercianti della Comunità, tra cui vanno comprese le affiliate della Ruhrkohle AG. Il fatto che la ricorrente debba entrare in concorrenza con i commercianti legati alla Ruhrkohle AG non costituisce dunque un trattamento discriminatorio nei suoi confronti.

a) La censura secondo cui la Ruhrkohle AG e la Ruhrkohle-Verkaufs GmbH sarebbero da considerarsi responsabili del fatto che la ricorrente, in ragione dell'asserita discriminazione posta in atto da queste due società, non si trova più nella condizione di acquistare 6 000 tonnellate di carbone l'anno, affonda nel terreno mobile delle congetture; essa, comunque, non ha niente a che vedere con le nuove norme di vendita della Ruhrkohle AG o con la loro autorizzazione da parte della Commissione.

Comunque stiano le cose, non risponde al vero che le affiliate della Ruhrkohle AG e della Ruhrkohle-Verkaufs GmbH o i grossisti legati agli azionisti della Ruhrkohle AG abbiano offerto il carbone ad un prezzo inferiore a quello di listino. Indubbiamente la Ruhrkohle AG, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme di vendita, ha concesso uno sconto speciale («Vertragsrabatt») ai commercianti che si erano contrattualmente impegnati ad acquistare un determinato quantitativo di carbone; ma detto sconto era contemplato nel listino prezzi della Ruhrkohle-Verkaufs GmbH ed è stato concesso indistintamente a tutti i commercianti per acquisti di pari entità.

I prezzi dei combustibili importati, fissati dai produttori, si collocano in effetti tra i 95 ed i 110 DM; ma l'importazione di combustibili da altri paesi membri è sottratta all'influenza della Ruhrkohle AG,

die guisa che le sue affiliate commerciali si trovano in concorrenza con gli altri grossisti. Dato che tali importazioni sono atte ad arrecare un grave pregiudizio all'esito del carbone della Ruhr, è logico che le affiliate commerciali della Ruhrkohle AG, al fine di compensare le loro perdite, partecipino a tale commercio.

Quanto, poi, agli affari diretti della Ruhrkohle-Verkaufs GmbH con la clientela del settore industriale, il cui consumo supera le 30 000 tonnellate annue, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che tali acquirenti, dalla fine del 1963, hanno la facoltà di optare tra il rifornimento a mezzo di un commerciante e quello diretto presso gli uffici di vendita. L'esclusione dei commercianti dai rapporti con le ferrovie e con taluni altri consumatori del settore industriale vale nei confronti di tutti i commercianti indistintamente e, del resto, trova la propria giustificazione obiettiva nella situazione specifica che è propria di tali categorie di consumatori. La nuova disposizione delle norme di vendita, secondo cui le forniture da parte dei grossisti ai consumatori industriali che acquistano più di 30 000 tonnellate annue di carbone della Ruhr sono soggette a determinate prestazioni speciali, trova applicazione del pari ed alla stessa stregua nei confronti di tutti i grossisti ammessi all'acquisto diretto.

Il calo delle vendite della ricorrente a sole 700 tonnellate, nel 1972, non trova origine in un trattamento discriminatorio, ma in un calo generale nel consumo del carbone e, soprattutto, nella maniera in cui la ricorrente conduce i propri affari.

b) In proposito, occorre considerare che la ricorrente può conservare il diritto all'acquisto diretto cumulando i propri acquisti con quelli di altri grossisti che si trovano in condizioni analoghe. Questa possibilità è insita nelle nuove norme di vendita che si limitano a prescrivere la stipulazione di un contratto biennale relativo a 6 000 tonnellate annue per l'uso domestico e la piccola industria, ma non obbligano il commerciante ad esitare, da

solo, tale quantitativo. La scelta del modo in cui la cooperazione tra commercianti deve svolgersi è lasciata alla discrezione dei commercianti stessi. Il lieve pregiudizio alla loro autonomia, ch'essi possano eventualmente subire, appare, nell'attuale situazione del mercato del carbone, come il minore dei mali.

c) Il secondo capo delle conclusioni, che mirano all'annullamento parziale — a favore della sola ricorrente — della decisione impugnata, appare incompatibile con il carattere generale di quest'ultima. I criteri stabiliti dalle nuove norme di vendita devono valere, alla stessa stregua, per tutti i commercianti della Comunità. La ricorrente, comunque, non fornisce alcun elemento atto a giustificare nei suoi confronti un trattamento derogatorio rispetto a quello contemplato per gli altri grossisti.

2. *Manca di un notevole miglioramento nella distribuzione dei combustibili*

La *ricorrente* sostiene che le nuove norme di vendita, lungi dal contribuire ad un miglioramento degno di rilievo nella distribuzione dei combustibili, la rendono più difficile.

a) Esse producono l'effetto di favorire la concentrazione di detta distribuzione nelle mani di un ristretto numero di grandi operatori. Secondo quanto la stessa Commissione riconosce, la nuova disciplina commerciale, che subordina l'ammissione all'acquisto diretto, non più all'esito di un quantitativo minimo di 6 000 tonnellate di carbone della Ruhr nel mercato comune, ma alla stipulazione di un contratto di due anni che prevede un quantitativo minimo di 6 000 tonnellate annue di prodotti da acquistare per il consumo domestico e per la piccola industria, produce l'effetto di togliere ad un certo numero di commercianti la possibilità di acquistare direttamente presso la Ruhrkohle AG. Sebbene, sempre secondo la Commissione, «appare giustificato che la Ruhrkohle AG desideri tener conto, nell'organizzare la distri-

buzione, del forte calo delle proprie vendite di carbone e intenda adattare la propria regolamentazione distributiva alle nuove condizioni, limitando lo smercio diretto ai commercianti che sono in grado di garantire un volume adeguato di vendite», la Commissione stessa, nella decisione impugnata, non motiva affatto questa asserita giustificazione.

b) In realtà, dato che la vendita del carbone è ormai organizzata nell'ambito della sola società Ruhrkohle-Verkaufs GmbH, la Ruhrkohle AG detiene un vero e proprio monopolio.

c) Non si vede neppure come possa servire ad una migliore distribuzione dei combustibili il fatto che gli affari conclusi dai grossisti nel settore industriale devono d'ora in avanti essere collegati all'ammissione degli operatori nel settore domestico ed in quello dei piccoli consumatori, al fine di concentrare la loro attività su questo mercato.

d) La decisione della Commissione 21 dicembre 1972 non evidenzia alcuna valida ragione per cui la modifica delle condizioni di ammissione all'acquisto diretto possa contribuire ad un miglioramento degno di rilievo nella distribuzione dei combustibili.

La *convenuta* osserva che questo mezzo non tiene conto del fondamento giuridico della decisione controversa sul quale dev'essere basata la valutazione di questa. In effetti, il criterio di un notevole miglioramento nella distribuzione sarebbe valido soltanto qualora si trattasse dell'autorizzazione, in forza dell'art. 65, n. 2, del trattato CEECA, di accordi di vendita in comune stipulati tra più imprese. Orbene, la decisione 21 dicembre 1972 trae origine dalla decisione della Commissione 27 novembre 1969 che, sulla base dell'art. 66, n. 2, autorizza la fusione delle imprese minerarie del bacino della Ruhr con l'apporto del loro patrimonio minerario alla Ruhrkohle AG; essa trova il suo fondamento giuridico nell'obbligo, sancito dall'art. 2 della decisione 27 novembre 1969, di sottoporre ad autorizzazione della Commissione

qualsiasi modifica della propria disciplina commerciale. Nel prendere in esame la decisione impugnata, occorre quindi tener presenti non già i criteri stabiliti all'art. 65, n. 2, del trattato CECA, bensì l'obiettivo perseguito mediante l'obbligo sancito dall'art. 2 della decisione 27 novembre 1969; tale obbligo è diretto ad impedire che sul piano commerciale, in considerazione della posizione di rilievo detenuta dalla Ruhrkohle AG, la concorrenza subisca limitazioni inammissibili, o che si determinino discriminazioni tra grossisti e consumatori per quanto riguarda l'ammissione all'acquisto presso la Ruhrkohle AG.

a) Secondo il parere della Commissione, le nuove norme di vendita della Ruhrkohle AG, autorizzate dalla decisione impugnata, sono pienamente compatibili con quest'obiettivo, tenuto conto in particolare dell'attuale situazione del mercato del carbone.

Questa situazione è stata caratterizzata, a partire dal 1959, da un calo quasi continuo, in particolare nella Ruhr, delle vendite di carbone, soprattutto nel settore domestico, calo dovuto essenzialmente alla continua trasformazione del mercato dell'energia e, soprattutto, alla sostituzione del carbone con altre fonti energetiche, in particolare con la nafta per uso domestico. La Ruhrkohle AG è costretta a cercare di compensare, almeno in parte, le elevate perdite finanziarie subite a causa della scarsa redditività, modificando il suo sistema di vendita, giacché anche la struttura dei costi di produzione del carbone esclude in pratica la possibilità di incentivare effettivamente le vendite mediante riduzioni dei prezzi.

L'elemento precipuo delle nuove norme di vendita, e cioè la stipulazione di un contratto biennale che preveda un quantitativo minimo di 6 000 tonnellate annue di prodotti della Ruhrkohle AG, da acquistare per il consumo domestico e per la piccola industria, quale condizione per essere ammessi all'acquisto diretto ed alla vendita ai consumatori industriali, è connesso a due fattori molto importanti nella vendita del carbone: in primo lu-

go il sistema delle vendite tramite grossisti e, in secondo luogo, l'efficienza e l'interesse dei grossisti ammessi all'acquisto diretto.

Nel settore domestico e della piccola industria, l'attività dei commercianti risulta particolarmente utile per la vendita del carbone, in quanto i produttori possono influire solo in minima parte sulle vendite in questo settore; le possibilità d'azione dei commercianti incontrano invece dei limiti nel settore della vendita all'industria.

Il fatto che un grossista, per essere ammesso all'acquisto diretto, debba riuscire a vendere un quantitativo minimo nel settore domestico e della piccola industria è quindi atto a stimolare i commercianti a far convergere tutta la loro attività su questa clientela, su cui essi esercitano la più incisiva influenza a livello di mercato. L'imposizione di contratti biennali può portare ad una certa stabilizzazione delle vendite di carbone ed agevolare la Ruhrkohle AG nella pianificazione della propria produzione. Il contratto biennale offre d'altronde, ai grossisti le cui vendite non abbiano completamente raggiunto, nel corso dell'anno precedente, il livello prescritto, la possibilità di essere ammessi all'acquisto diretto in seguito ad ulteriori tentativi; la possibilità di fruire del periodo transitorio di un anno, nonché della tolleranza del 15 % rispetto al quantitativo minimo stabilito, dovrebbe metterli in grado di conseguire tale obiettivo.

Il nuovo criterio quantitativo ha l'effetto di riservare l'ammissione all'acquisto diretto ai commercianti che realmente si sforzano di esitare i prodotti della Ruhrkohle AG. È logico che, al fine di assicurare il pieno impiego della manodopera e del proprio potenziale industriale, i commercianti le cui vendite raggiungano appena il limite, o si mantengano al di sotto del quantitativo stabilito, cerchino di vendere piuttosto altri combustibili, ad esempio nafta, o di dar vita a nuove operazioni commerciali. L'obbligo di vendere un quantitativo minimo di 6 000 tonnellate di carbone all'anno nel settore

domestico e della piccola industria, che costituisce anche il presupposto per poter rifornire i consumatori dell'industria, dovrebbe indurre i commercianti a svolgere, nella vendita del carbone della Ruhr, l'attività necessaria al fine di compensare adeguatamente il calo delle vendite.

b) La Commissione, nell'adottare la decisione impugnata, si è resa conto del fatto che l'instaurazione di nuove norme di vendita da parte della Ruhrkohle AG avrebbe avuto in Germania l'effetto di escludere dal rifornimento diretto una sessantina di grossisti «autonomi», che non risultano partecipare, direttamente o indirettamente al capitale della Ruhrkohle AG. Occorre tuttavia sottolineare che, tra questi ultimi, una trentina non aveva soddisfatto neppure le condizioni stabilite dalle norme di vendita precedentemente vigenti; la ditta ricorrente, ad esempio, ha esitato nel 1971 e nel 1972, solo 3 100 e rispettivamente 700 tonnellate di carbone. La diminuzione del numero dei grossisti di prima mano non rappresenta tuttavia, una questione isolata. Essa rappresenta, almeno in parte, la conseguenza naturale del costante e progressivo calo delle vendite, che viene necessariamente ad incidere sulla struttura del commercio del carbone. La Commissione non ha ritenuto che la diminuzione del numero dei grossisti di prima mano fosse un valido motivo per opporsi alle nuove norme di vendita dalla Ruhrkohle AG, che costituiscono un mezzo efficace di lotta contro il calo nelle vendite di carbone. Tali norme di vendita, d'altronde, non mettono a repentaglio la sussistenza di un'effettiva concorrenza nel commercio del carbone: il numero di grossisti che conservano il diritto all'acquisto diretto è di per sé sufficiente a garantire, nelle attuali circostanze, il libero giuoco della concorrenza.

c) È da escludere che possa parlarsi di posizione monopolistica detenuta dalla Ruhrkohle. Quest'ultima, al contrario, si trova esposta ad una concorrenza molto serrata, specialmente in relazione alle altre fonti di energia, sia nel settore do-

mestico e della piccola industria, sia in quello del consumo industriale.

3. Mancata osservanza di taluni presupposti per l'autorizzazione

Circa le tre zone di vendita previste nella decisione impugnata, al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, la *ricorrente* sostiene che la Ruhrkohle AG, esporta, al prezzo di 80 DM la tonnellata, del coke il cui prezzo oscilla in Germania, secondo i listini, intorno ai 140 DM.

La *convenuta* contesta questo assunto. Si dovrebbero del resto distinguere le esportazioni verso i paesi terzi dalle esportazioni verso altri paesi membri della Comunità; queste ultime — le sole che possono venir prese in considerazione ai fini del presente giudizio — si effettuano nell'ambito di contratti biennali, del pari stipulati in base ai prezzi di listino. Dato e non concesso che quanto sostenuto dalla ricorrente risponda al vero, i fatti dedotti non possono comunque incidere in alcun modo sulla validità della decisione impugnata; pratiche come quelle ch'essa denuncia potrebbero soltanto indurre la Commissione ad infliggere le sanzioni di cui all'art. 64 del trattato CECA.

4. Violazione di diritti fondamentali

La *ricorrente* sostiene che le norme di vendita della Ruhrkohle AG e la loro applicazione sono in evidente contrasto con taluni diritti fondamentali, sanciti dalle costituzioni nazionali e recepiti nel diritto comunitario. Fra questi, ad esempio, il diritto di proprietà, la cui tutela viene garantita in specie dall'art. 14 della legge fondamentale della Repubblica federale tedesca e dalla costituzione dell'Assia. Orbene, l'esclusione della ricorrente dal commercio del carbone equivale ad una espropriazione, in quanto l'interessata viene ad essere privata di uno «stato di possesso». Rientrano altresì nella fattispecie il diritto di realizzare pienamente la propria personalità, il di-

ritto alla libertà d'azione in campo economico ed il principio di proporzionalità.

La *convenuta* osserva che esula dai compiti della Corte di giustizia pronunciarsi sull'interpretazione e l'applicazione di norme interne, pur se di rilevanza costituzionale, di uno Stato membro. Il trattato CEECA non contiene d'altronde alcun principio generale di diritto, scritto o non scritto, che garantisca il mantenimento di situazioni acquisite.

IV — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente*, modificando le sue precedenti conclusioni, conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare la nullità della decisione della Commissione delle Comunità europee 21 dicembre 1972 («Handelsregelung Ruhr») relativa all'autorizzazione di una nuova disciplina della rete distributiva della Ruhrkohle AG, sul territorio del mercato comune, decisione avente effetto dal 1° gennaio 1973;
- b) in subordine, dichiarare che detta decisione della Commissione è nulla e priva di effetti nei confronti della ricorrente nella parte ad essa relativa;
- c) porre a carico della convenuta tutte le spese di causa, ivi comprese quelle già sostenute o da sostenersi dalla ricorrente e munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione per quanto riguarda le spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

- a) respingere il ricorso in ogni sua parte;
- b) condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

Le *intervenienti* concludono che la Corte voglia:

- a) dichiarare il ricorso irricevibile;

- b) porre, comunque, parte delle spese a carico della ricorrente.

Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno dato risposta ai quesiti loro posti dalla Corte, all'udienza del 14 marzo 1974; nel corso di quest'ultima sono stati svolti alcuni ulteriori argomenti, qui riassunti come segue:

La *ricorrente* osserva che, nell'attività ch'essa svolge da oltre un secolo, non le è mai stato possibile esitare 6 000 tonnellate annue di combustibili nel settore domestico e della piccola industria. Essa ha, invece, fornito quantitativi molto più ingenti all'industria. Se ciò non è avvenuto negli ultimi anni, la causa risiede nel rifiuto di rifornimento oppostole dalla Ruhrkohle AG; nel 1970, ad esempio, essa non ha potuto eseguire un ordine della Rheinstahl AG, che riguardava un forte quantitativo.

Del resto, i cambiamenti radicali intervenuti di recente nel settore dell'energia, in particolare in materia di concorrenza tra carbone e petrolio, pongono il problema della legittimità della disciplina commerciale impugnata. Contrariamente a quanto la Commissione ha ritenuto allorché ha autorizzato la fusione delle società minerarie del bacino della Ruhr con l'apporto del patrimonio minerario alla Ruhrkohle AG, quest'ultima è ora perfettamente in grado di determinare i prezzi, di controllare o limitare la produzione o la distribuzione o di impedire il sussistere di una concorrenza effettiva su una parte rilevante del mercato.

Si deve ammettere che nella fattispecie le disposizioni dell'art. 65 del trattato CEECA possono trovare applicazione per analogia. In forza di questa disposizione, un accordo di vendita in comune può venir autorizzato dalla Commissione soltanto nell'ipotesi in cui esso contribuisca ad un miglioramento notevole della produzione dei prodotti considerati. Tale condizione, che si applica ad un accordo tra più imprese, deve valere a maggior ragione nell'ipotesi in cui le norme di vendita sono imposte da un'unica impre-

sa, costituita mediante la fusione di numerose altre e che occupa una posizione particolarmente forte sul mercato.

La decisione impugnata è in contrasto con vari diritti essenziali, sanciti dalla costituzione federale tedesca, in specie con il diritto alla piena realizzazione della personalità, alla libera scelta dell'attività lavorativa, al libero esercizio di tale attività ed alla tutela della proprietà, garantita dall'art. 14. Tali diritti sono riconosciuti anche dalla costituzione degli altri Stati membri della Comunità, da convenzioni internazionali e dallo stesso trattato CEECA, in particolare dagli artt. 4, 65 e 66. La decisione della Commissione costituisce una diretta — e illecita — limitazione dell'esercizio di tali diritti.

La *convenuta* sostiene che il rifiuto di rifornimento e la discriminazione di cui la ricorrente assume di essere stata oggetto non hanno alcuna relazione con l'unica questione rilevante nella presente causa, quella della legittimità della decisione impugnata. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda le conseguenze, ancora imprevedibili, della recente crisi dell'energia: eventi futuri non possono influire sulla legittimità di un atto comunitario.

Quanto ai diritti essenziali, la tutela della proprietà costituisce indubbiamente una delle garanzie riconosciute dal diritto comunitario, che in proposito trova sostegno nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri e negli atti di diritto internazionale pubblico, quali la convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'effettiva tutela del diritto di proprietà, concepita in maniera diversa nei singoli Stati membri, dovrebbe trovare espressione concreta prendendo a modello l'ordinamento nazionale che la garantisce nel grado più elevato; questa considerazione giustifica il fatto che si tenga conto, in particolare, del diritto costituzionale tedesco. Ora, in proposito, occorre constatare, in primo luogo, che il diritto ad essere rifornito quale

grossista di prima mano non rientra nella tutela del diritto di proprietà; in secondo luogo, che la Comunità non può comunque intervenire nella sfera di un diritto del genere.

La tutela dei diritti patrimoniali delle imprese commerciali ed industriali si estende a tutto ciò che costituisce, in complesso, il valore economico dell'impresa o rappresenta un suo interesse legittimo, ma non a tutte le circostanze di fatto o alle norme vigenti che sono favorevoli all'impresa, né in particolare ad interessi semplici, possibilità, aspettative o prospettive di guadagno.

Non vi è stata, del resto, da parte della Commissione, alcuna diretta limitazione di un eventuale diritto di proprietà: le norme di vendita criticate dalla ricorrente non hanno perduto il loro carattere di atti di diritto privato per il fatto che sono stati autorizzati dalla Commissione.

Le *intervenienti* osservano che, lungi dal detenere una posizione di monopolio, esse devono contentarsi di una quota del 50 %-60 % del mercato dei combustibili destinati al settore domestico e alla piccola industria. Su tale mercato, malgrado la recente crisi energetica, sono scarse le modifiche che si possono prevedere per gli anni a venire.

Le nuove norme di vendita autorizzate dalla decisione impugnata sono giustificate dalla considerazione che la Ruhrkohle AG, al fine di ridurre per quanto possibile le perdite, ha un interesse fondamentale ad assicurare la continuità dello smercio dei combustibili e che perciò essa deve poter contare su collaboratori che garantiscano la tenuta delle scorte e svolgano in effetti le funzioni di distribuzione di un grossista, assumendo impegni a lungo termine aventi ad oggetto quantitativi di combustibili determinati.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 marzo 1974.

In diritto

- 1 Con ricorso depositato in cancelleria il 31 gennaio 1973, la ditta J. Nold, società in accomandita semplice, con sede in Darmstadt, che esercita il commercio all'ingrosso di carbone e di materiale edilizio, ha chiesto — nell'ultima versione delle sue conclusioni — l'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1972, relativa all'autorizzazione di nuove norme di vendita della Ruhrkohle AG (GU 1973, n. L 120, pag. 14) e, in subordine, che si dichiari detta decisione nulla e priva di effetti nei confronti della ricorrente nella parte ad essa relativa. La ricorrente fa in sostanza carico alla decisione di aver autorizzato gli uffici di vendita delle imprese minerarie del bacino della Ruhr a subordinare l'acquisto diretto di carbone alla stipulazione di contratti fermi biennali, aventi ad oggetto l'acquisto annuo di un minimo di 6000 tonnellate per il rifornimento dei settori domestici e della piccola industria, quantitativo che supera di gran lunga le proprie vendite annuali in detto settore, e di averla quindi esclusa dalla sua posizione di grossista di prima mano.

Sulla ricevibilità

- 2 La Commissione non ha contestato la ricevibilità della domanda introduttiva. La Ruhrkohle AG e la Ruhrkohle-Verkaufs GmbH, intervenienti, hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per mancanza d'interesse ad agire da parte della ricorrente. Esse sostengono in effetti che, dato e non concesso che quest'ultima riuscisse ad ottenere l'annullamento della decisione 21 dicembre 1972, la sentenza della Corte produrrebbe l'effetto di ripristinare la disciplina commerciale precedente a quella che costituisce oggetto della decisione in questione. La ricorrente non possedeva nemmeno i requisiti contemplati dalla precedente disciplina, di guisa che essa perderebbe comunque la sua qualità di grossista di prima mano.
- 3 Questa eccezione va disattesa. Infatti, nel caso in cui la decisione impugnata venisse annullata, è prevedibile che la Commissione procederebbe nel senso che la disciplina commerciale autorizzata venga sostituita da nuove disposizioni, più consone alla condizione della ricorrente.

Non si può quindi negare che questa abbia interesse all'annullamento della decisione di cui trattasi.

Nel merito

- 4 La ricorrente, in merito ai motivi d'annullamento contemplati dall'art. 33 del trattato CECA, non ha precisato quali mezzi abbia dedotto avverso la decisione impugnata.
- 5 Comunque, una parte considerevole della sua argomentazione va di primo acchito disattesa, nella misura in cui essa si riferisce alle censure aventi ad oggetto, non già le disposizioni della decisione impugnata della Commissione, bensì le sue relazioni con le intervenienti.
- 6 Nei limiti in cui le censure riguardano la decisione della Commissione, le deduzioni scritte e orali della ricorrente rientrano ancora, in sostanza, nei mezzi di violazione di forme essenziali e di violazione del trattato o delle norme giuridiche relative alla sua applicazione.

Tali mezzi vertono, più particolarmente, per quanto riguarda le nuove condizioni stabilite per il rifornimento diretto da parte delle miniere di carbone, sull'insufficiente motivazione della decisione impugnata, sulla discriminazione nei confronti della ricorrente, nonché sulla pretesa violazione dei suoi diritti fondamentali.

1. *Sulle censure di insufficiente motivazione e di discriminazione*

- 7 Con decisione 27 novembre 1969 la Commissione, a norma dell'art. 66, n. 1 e n. 2 del trattato CECA, autorizzava la fusione della quasi totalità delle imprese minerarie del bacino della Ruhr in un'unica società, la Ruhrkohle AG, cui l'art. 2, n. 1, di tale decisione ha fatto obbligo di sottoporre all'autorizzazione della stessa Commissione qualsiasi modifica delle proprie norme di vendita. In data 30 giugno 1972, la Ruhrkohle AG rivolgeva alla Commissione una domanda in tal senso. L'autorizzazione della Commissione veniva concessa con decisione 21 dicembre 1972, oggetto della presente controversia. Con la disciplina così omologata, sono state stabilite nuove condizioni in merito ai quantitativi minimi che i grossisti devono impegnarsi ad acquistare per poter fruire dell'approvvigionamento diretto da parte del produttore. Gli acquisti diretti, in specie, sono subordinati alla stipulazione da parte del grossista di contratti biennali aventi ad oggetto l'acquisto di un quantitativo minimo di 6000 tonnellate annue, destinate all'approvvigionamento del settore domestico e della piccola industria.
- 8 Si fa carico alla Commissione di aver consentito alla Ruhrkohle AG di stabilire arbitrariamente questa clausola di guisa che, in considerazione dell'am-

montare e della natura delle sue vendite annuali, la ricorrente si trova ad essere tagliata fuori dal rifornimento diretto e ridotta alla condizione di grossista di seconda mano, con gli inconvenienti commerciali che ne conseguono. Da un canto, la ricorrente considera come discriminatorio il fatto che, a differenza delle altre imprese, essa è stata esclusa dal rifornimento diretto da parte del produttore e viene così a trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto a quella dei grossisti che continuano a fruire di tale vantaggio. D'altro canto, essa invoca l'art. 65, n. 2, che, in una situazione analoga a quella contemplata dall'art. 66, autorizzerebbe accordi di vendita in comune alla sola condizione che essi contribuiscano «al miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati».

- 9 La Commissione, nella motivazione della decisione, ha evidenziato di rendersi conto del fatto che l'introduzione di nuove norme di vendita avrebbe comportato il venir meno, per un certo numero di grossisti, della possibilità d'acquistare direttamente presso il produttore, non potendo essi assumere gli impegni sopra indicati. Essa giustifica tale provvedimento con il fatto che la Ruhrkohle AG, di fronte al forte calo delle vendite di carbone, è stata costretta a razionalizzare la propria distribuzione, limitando i rapporti diretti ai grossisti che sono in grado di garantirle un giro di vendite adeguato. La necessità di un impegno contrattuale vertente su un tonnellaggio annuo minimo, deve, in effetti, assicurare alle miniere di carbone uno smercio regolare, in quantità adeguata al ritmo della loro produzione.
- 10 Dalle delucidazioni fornite dalla Commissione e dalle intervenienti si desume che la determinazione dei criteri suindicati può essere giustificata non soltanto dalle tecniche usate nello sfruttamento delle miniere di carbone, ma anche dalle difficoltà economiche specifiche determinatesi a seguito della diminuzione della produzione carbonifera. Tali criteri, perciò, stabiliti con un atto avente effetto erga omnes, non possono venir considerati come discriminatori e appaiono adeguatamente motivati nella decisione 21 dicembre 1972. Per quanto riguarda l'applicazione di tali criteri, non è stato sostenuto che la ricorrente sia stata trattata in modo diverso rispetto alle altre imprese che, non possedendo i requisiti posti dalla nuova disciplina, hanno come essa perduto il vantaggio dell'ammissione all'acquisto diretto presso il produttore.
- 11 I mezzi in esame vanno quindi disattesi.

2. Sulla censura di violazione dei diritti fondamentali

- 12 La ricorrente infine deduce la violazione di taluni diritti fondamentali per il fatto che le limitazioni apportate dalla nuova disciplina commerciale auto-

rizzata dalla Commissione, escludendola dal rifornimento diretto, menomerebbero la redditività della sua azienda e il libero espletamento dell'attività commerciale di questa, fino a comprometterne l'esistenza. In tal modo, sarebbero stati lesi nella sua persona un diritto assimilabile al diritto di proprietà, nonché il diritto alla libera esplicazione delle attività economiche, diritti tutelati dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, come pure dalle costituzioni di altri Stati membri, e da diversi trattati internazionali, in particolare la Convenzione europea a tutela dei diritti dell'uomo, del 4 novembre 1950, ivi compreso il protocollo aggiuntivo 20 marzo 1952.

- 13 Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi, generali del diritto, di cui essa garantisce l'osservanza. La Corte, garantendo la tutela di tali diritti, è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni di tali Stati. I trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell'ambito del diritto comunitario. È alla luce di tali principi che vanno esaminate le censure addotte dalla ricorrente.
- 14 Benché l'ordinamento costituzionale di tutti gli Stati membri tuteli il diritto di proprietà e di analoga tutela fruisca il libero esercizio del commercio, del lavoro e di altre attività economiche, i diritti così garantiti, lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati alla luce della funzione sociale dei beni e delle attività oggetto della tutela. Per questa ragione, la garanzia concessa ai diritti di tal sorta fa generalmente salve le limitazioni poste in vista dell'interesse pubblico. Nell'ordinamento giuridico comunitario, appare legittimo sottoporre tali diritti a taluni limiti giustificati dagli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalla Comunità, purché non resti lesa la sostanza dei diritti stessi. Per quanto riguarda in particolare la tutela dell'impresa, non la si può comunque estendere alla protezione dei semplici interessi o possibilità d'indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell'essenza stessa dell'attività economica.
- 15 Gli svantaggi posti in evidenza dalla ricorrente sono in realtà la conseguenza dell'andamento economico, non già della decisione impugnata. Essa doveva, di fronte ai mutamenti economici imposti dalla regressione della produzione carboniera, adeguarsi alla nuova situazione e procedere alle necessarie riconversioni.

- 16 Per tutti questi motivi, il mezzo in esame va disatteso.
- 17 Il ricorso va perciò respinto.

Sulle spese

18/20 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente. L'ordinanza del presidente 14 marzo 1973 e l'ordinanza della Corte 21 novembre 1973 hanno riservato la decisione sulle spese relative, rispettivamente, alla domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e alla domanda d'intervento. Con ordinanza 21 giugno 1973, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese sostenute, a tale data, dalle società Ruhrkohle AG e Ruhrkohle-Verkaufs GmbH, nella causa principale e nel procedimento sommario.

Per questi motivi,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Le spese sono poste a carico della ricorrente, ivi comprese le spese di cui è stata fatta riserva con le ordinanze 14 marzo e 21 novembre 1973 e quelle che hanno costituito oggetto dell'ordinanza 21 giugno 1973.

| | | |
|-----------|----------|------------------|
| Lecourt | Donner | Sørensen |
| Pescatore | Kutscher | Ó Dálaigh |
| | | Mackenzie Stuart |

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 maggio 1974.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt